



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università
e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO "DON EVASIO FERRARIS"

SCUOLA DELL'INFANZIA · PRIMARIA · SECONDARIA DI 1° GRADO

Piazza Martiri della Libertà 14/A · 13043 Cigliano (VC)
Tel. 0161.423223 · Fax 0161.423305 · C.F. 93005200022
e-mail iccigliano@tin.it · PEC vcic80600d@pec.istruzione.it
www.comprendivocigliano.it



REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

approvato dal Consiglio di Istituto in data 13 MAGGIO 2014

Art.1 – Finalità

1.L'arricchimento dell'offerta formativa, prodotto specifico dell'autonomia scolastica, si realizza attraverso iniziative integrative promosse dalla scuola a completamento dell'ordinaria attività curricolare. Rientrano tra queste iniziative i viaggi di istruzione, che per la loro importanza nel quadro generale della formazione degli alunni, devono trovare spazio nella progettazione e realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa.

2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi specifici è necessario per ogni viaggio predisporre materiale didattico articolato, che consenta agli alunni una adeguata preparazione preliminare e appropriate informazioni durante la visita, con conseguente ricaduta didattica.

3. In considerazione delle motivazioni culturali, didattiche ed educative, che ne costituiscono il fondamento e o scopo preminente, i viaggi di istruzione presuppongono una precisa pianificazione all'inizio delle lezioni, determinante non solo per l'attento esame degli elementi didattici delle iniziative, ma anche per quelli organizzativi e gestionali. A tali fine il presente Regolamento definisce in modo coordinato compiti e funzioni degli organi scolastici, collegiali e monocratici, a vario titolo coinvolti.

Art.2 – Tipologia dei viaggi

1.Nella definizione "viaggi di istruzione" si ricomprendono le seguenti tipologie:

- a) viaggi di istruzione propriamente detti, ovvero viaggi di integrazione culturale in Italia e all'estero con periodi di soggiorno superiori ad un giorno;
- b) visite guidate, ovvero viaggi presso località di interesse storico-artistico-ambientale con lezioni in campo presso musei, gallerie, fiere, parchi con rientro in sede nello stesso giorno.

2. Le uscite didattiche sul territorio, che non presuppongono l'utilizzo di un mezzo di trasporto, non sono disciplinate dal presente Regolamento. Esse sono autorizzate direttamente dal dirigente scolastico, previa delibera del consiglio di intersezione/interclasse/classe, acquisizione del consenso delle famiglie e indicazione dei docenti accompagnatori e dei loro sostituti, utilizzando l'apposita modulistica, disponibile sul sito web dell'Istituto.

Art.3 – Pianificazione delle attività

1.I viaggi di istruzione, di cui alle lettere a) e b), art.2, comma 1, sono programmati nel rispetto delle procedure indicate nel seguente articolo.

2. Le proposte, deliberate dal competente consiglio di intersezione/classe/classe nella prima riunione dell'anno scolastico, sono presentate su apposita tabella all'ufficio di dirigenza, con l'esatta indicazione dei seguenti elementi:

- a) Itinerario e durata
- b) nominativo docente referente, accompagnatori effettivi e supplenti;
- c) numero presunto di alunni partecipanti;

d) spesa unitaria massima orientativa.

3. Le proposte di cui all'art. 2 c. 3 sono presentate successivamente al Collegio dei Docenti, il quale, previa valutazione degli aspetti didattici ed educativi, delibera - di norma entro la seconda decade di ottobre - il "Piano Annuale dei viaggi di istruzione". Se approvata dal Collegio dei Docenti, ciascuna proposta è perfezionata tramite richiesta di autorizzazione al Consiglio di Istituto, utilizzando l'apposita modulistica presente sul sito web dell'Istituto. Al Consiglio di Istituto spetta la delibera di adozione del "Piano Annuale", al dirigente scolastico l'esecuzione della delibera con avvio di ogni attività gestionale e negoziale connessa alla piena realizzazione.

4. Considerata l'opportunità di non sottrarre tempi eccessivi alle attività curricolari, si fissa in per la scuola dell'infanzia in 2 giorni per sezione, nella scuola primaria in 3 giorni per classe e nella scuola secondaria di 1° grado in 5 giorni per classe il periodo massimo utilizzabile, fruibile in più soluzioni; al fine del computo del periodo massimo utilizzabile sono calcolati solo i giorni impiegati in alternativa alle lezioni in aula e non i festivi eventualmente ricompresi. Non è computata nel periodo massimo utilizzabile la partecipazione a manifestazioni sportive (GSS; attività di sport invernali).

5. All'interno del "Piano" il Collegio dei docenti, in relazione al calendario scolastico e all'organizzazione delle attività collegiali e didattiche stabilisce annualmente il periodo di effettuazione dei viaggi.

6. È fatto divieto, di norma, di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne sia per ragioni di sicurezza sia perché l'itinerario fino a destinazione può inserirsi a pieno titolo nel contesto delle finalità formative dell'iniziativa. Limitatamente ai viaggi a lunga percorrenza, è consentita l'effettuazione anche nelle ore notturne, così come previsto al punto 9.1 della C.M. n.291/92.

Art.4 – Destinatari

1. Destinatari dei viaggi, di cui alla lett. a) art.1, comma 1, sono gli alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado; destinatari dei viaggi, di cui alla lett. b) art.1, comma 1, gli alunni di tutti gli ordini. Deroghe in melius al presente comma potranno essere stabilite esclusivamente dal consiglio di Istituto.

2. Al duplice scopo di contenere le spese di viaggio e assicurare la maggiore efficienza ed efficacia dell'iniziativa sarà favorito il raggruppamento di classi o, in alternativa, di un numero di alunni partecipanti che consenta di utilizzare un unico mezzo di trasporto dell'intero gruppo alunni-docenti.

3. Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione relativamente ai fini didattici, culturali e relazionali, nessun viaggio potrà essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di tre quinti degli alunni componenti la classe interessata. Il presente comma non si applica alle manifestazioni sportive.

4. Per gli alunni non partecipanti rimane l'obbligo di frequenza delle lezioni e per essi potranno essere adeguatamente programmate attività di recupero e consolidamento.

5. Gli alunni potranno partecipare alle iniziative previa acquisizione obbligatoria del consenso scritto di chi esercita la potestà, con dichiarazione dell'impegno a sostenere la spesa prevista.

6. Gli alunni partecipanti devono essere in possesso di idoneo documento di identificazione personale ("cartellino" identificativo prodotto dalla scuola).

7. Prima della partenza i genitori degli alunni partecipanti segnalano particolari situazioni di ordine medico - sanitario concernenti allergie alimentari o di altro tipo o terapie in atto e autorizzano i docenti accompagnatori a svolgere ogni pertinente azione in favore degli alunni interessati.

8. Durante i viaggi di istruzione gli alunni hanno l'obbligo di osservare il Regolamento di disciplina; eventuali violazioni sono contestate in loco e sanzionate al rientro in sede.

Art.5 – Docente referente e accompagnatori

1. Il consiglio di intersezione/interclasse/classe individua nella proposta di viaggio il docente referente e i docenti accompagnatori.

2. Il docente referente cura ogni adempimento organizzativo; sue specifiche attribuzioni sono le seguenti:

a) redige la proposta elaborata dal consiglio di classe, utilizzando l'apposita modulistica fornita dalla scuola e disponibile sul sito istituzionale;

- b) raccoglie i consensi delle famiglie;
- c) predispone l'elenco nominativo dei partecipanti;
- d) si assicura che tutti i partecipanti siano in possesso dei documenti di cui all'art.4. sesto comma;
- f) riceve dal direttore dei servizi generali e amministrativi i documenti di viaggio
- g) redige relazione consuntiva entro 15 giorni dalla conclusione del viaggio, da consegnare al Consiglio di classe e al Dirigente Scolastico.

3. La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell'incarico, è svolta dal personale docente, di norma, individuato all'interno del consiglio di classe della classe partecipante.

4. La sorveglianza degli alunni disabili è di norma affidata al docente di sostegno o ad altro docente di classe.

5. Deve essere assicurata la presenza di un accompagnatore ogni 15 alunni, salvo elevazione fino ad un massimo di 18 alunni per effettive esigenze connesse al numero dei partecipanti.

6. Nella proposta sono indicati i nominativi dei docenti accompagnatori effettivi, computati in base al disposto del precedente comma 5, più un accompagnatore supplente. Verificata la disponibilità, il dirigente scolastico conferisce formale incarico.

7. Deve essere assicurato l'avvicendamento dei docenti accompagnatori in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione (art. 2 c. 1 lett. a) nello stesso anno scolastico. Tale limitazione non si applica alle visite guidate (art. 2 c. 1 lett. b) e ai docenti con numero di classi assegnate superiore a sei.

8. Rientra nel potere discrezionale del dirigente scolastico conferire incarico di accompagnatore ad unità di personale ata, profilo collaboratore scolastico, in casi di assoluta eccezionalità o in casi di supporto logistico-organizzativo.

9. Il dirigente scolastico conferisce al docente referente l'incarico di "direttore di viaggio", che ha il compito di impartire direttive al gruppo al fine di una migliore organizzazione e coordinamento.

10. Ai sensi dell'art.2047 C.C. e art.61 della Legge n.312/80, gli accompagnatori assumono la responsabilità della vigilanza per gli alunni ad essi assegnati e al cui relativo elenco formulato secondo il quinto comma di detto articolo.

11. Eventuali uscite serali durante i soggiorni sono effettuate sotto la discrezionalità e responsabilità del docente accompagnatore.

12. La partecipazione ai viaggi di istruzione di terze persone, quali parenti e affini degli alunni, di norma non è consentita, salvo deroghe specifiche del Consiglio di Istituto.